

# **UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA**

## **REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

**TESTO APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 26 DEL 21.12.2015**

### **MODIFICHE :**

**DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 11 DEL 30.03.2017**

**DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N.18 DEL 26.07.2017**

---

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  
PRIMA COLLINA  
Provincia di Pavia**

**REGOLAMENTO  
DI CONTABILITA'**

Approvato con delibera di Assemblea dell'Unione n.26 del 21/12/2015

---

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I - NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO**

- Art.1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art.2 Servizio economico finanziario
- Art.3 Responsabile del servizio finanziario

### **TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

- Art.4 Gli strumenti della programmazione
- Art.5 Linee programmatiche di mandato
- Art.6 Documento unico di Programmazione
- Art.7 Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione

#### **Sezione I – Bilancio di Previsione**

- Art.8 Il bilancio di previsione finanziario
- Art.9 Predisposizione del bilancio di previsione
- Art.10 Presentazione di emendamenti
- Art.11 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati

#### **Sezione II – Piano esecutivo di gestione**

- Art.12 Piano esecutivo di gestione
- Art.13 Struttura del piano esecutivo di gestione
- Art.14 Capitoli e articoli
- Art.15 Pareri sul piano esecutivo di gestione
- Art.16 Approvazione Piano esecutivo di gestione

#### **Sezione III – Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

- Art.17 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

#### **Sezione IV – Variazioni di bilancio**

- Art.18 Utilizzo del Fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo passività potenziali
- Art.19 Variazioni di bilancio: organi competenti
- Art.20 Variazioni di bilancio di competenza della giunta
- Art.21 Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi
- Art.22 Assestamento generale di bilancio
- Art.23 Variazioni di bilancio e di PEG: tempistiche
- Art.24 Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere

### **TITOLO III – GESTIONE**

#### **Sezione I – Gestione dell'entrata**

- Art.25 Fasi procedurali di acquisizione delle entrate
- Art.26 Disciplina dell'accertamento delle entrate

- Art.27 Riscossione
- Art.28 Acquisizione di somme tramite conto corrente postale
- Art.29 Acquisizione di somme tramite moneta elettronica
- Art.30 Acquisizione di somme tramite altri agenti contabili
- Art.31 Ordinativi di incasso
- Art.32 Versamento

#### **Sezione II – Gestione della spesa**

- Art.33 Fasi procedurali di effettuazione delle spese
- Art.34 Impegno di spesa
- Art.35 Validità dell'impegno di spesa
- Art.36 Prenotazione dell'impegno
- Art.37 Impegni di spese non determinabili
- Art.38 Ordinazione di della spesa
- Art.39 Liquidazione della spesa
- Art.40 Atti di liquidazione per casi particolari
- Art.41 Ordinazione
- Art.42 Pagamento delle spese
- Art.43 Pagamenti on line

#### **Sezione III – Pareri, visti, controlli e segnalazioni**

- Art.44 Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del consiglio e della giunta
- Art.45 Contenuto del parere di regolarità contabile
- Art.46 Il visto di regolarità contabile sulle determinazioni
- Art.47 Le segnalazioni obbligatorie

#### **Sezione IV – Gestione patrimoniale**

- Art.48 Elementi del Patrimonio
- Art.49 Inventario
- Art.50 Struttura degli inventari
- Art.51 Beni mobili non inventariabili
- Art.52 Carico e scarico dei beni mobili
- Art.53 Ammortamento
- Art.54 Consegnetari dei beni
- Art.55 Automezzi

### **TITOLO IV – RENDICONTAZIONE**

#### **Sezione I - Adempimenti preliminari a carico dei responsabili dei servizi**

- Art.56 Rendiconto contributi straordinari
- Art.57 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi
- Art.58 Riaccertamento dei residui attivi e passivi

---

#### **Sezione II – Adempimenti relativi agli agenti contabili**

- Art.59 Conti degli agenti contabili
- Art.60 Resa del conto del tesoriere

#### **Sezione III – Adempimenti preliminari a carico del responsabile servizio finanziario**

- Art.61 Verbale di chiusura
- Art.62 Atti preliminari al rendiconto di gestione

#### **Sezione IV – Definizione, formazione e approvazione del rendiconto della gestione**

Art.63 I risultati della gestione

Art.64 Formazione e approvazione del rendiconto

#### **Sezione V – I risultati della gestione**

Art.65 Avanzo o disavanzo di amministrazione

Art.66 Conto economico

Art.67 Stato patrimoniale

Art.68 Bilancio consolidato

#### **TITOLO V – ECONOMATO**

Art.69 Istituzione del servizio economato

Art.70 Spese economali

Art.71 Organizzazione del servizio economato

Art.72 Fondo economale

Art.73 Assegnazione risorse per la gestione delle spese

Art.74 Tipologie di spese

#### **TITOLO VI – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Art.75 Organo di revisione

Art.76 Nomina e cessazione dall'incarico

Art.77 Revoca dall'ufficio e sostituzione

Art.78 Attività di collaborazione con il Consiglio

Art.79 Limiti agli incarichi – Deroga

#### **TITOLO VII – CONTROLLO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI VALUTAZIONE**

##### **Sezione 1 – Controllo di Gestione**

Art.80 Controllo di Gestione

##### **Sezione 2 – Attività di valutazione**

Art.81 Struttura organizzativa di valutazione – Definizione

Art.82 Composizione e nomina del Nucleo di valutazione

Art.83 Compiti del Nucleo di valutazione

Art.84 Funzionamento del Nucleo di valutazione

Art.85 Finalità della valutazione

#### **TITOLO VIII – IL SERVIZIO DI TESORERIA**

Art.86 Affidamento del servizio di tesoreria

Art.87 Attività connesse al servizio di tesoreria

Art.88 Contabilità del servizio di Tesoreria

Art.89 Gestione di titoli e valori

Art.90 Anticipazioni di cassa

Art.91 Verifiche straordinaria di cassa

Art.92 Responsabilità del tesoriere

Art.93 Notifica delle persone autorizzate alla firma

#### **TITOLO IX – INDEBITAMENTO**

Art.94 Ricorso all'indebitamento

## **TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.95 Norme generali sui provvedimenti

Art.96 Rinvio a altre disposizioni

Art.97 Riferimenti organizzativi

Art.98 Entrata in vigore

Abrogazione di norme

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO**

#### **Art.1 Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento di contabilità è adottato in attuazione dell'art. 7 e dell'art. 152, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011.
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese dell'ente.
3. Il regolamento di contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con lo Statuto dell'ente, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il regolamento sui controlli e, in generale, con gli altri regolamenti dell'ente.

#### **Art.2 Servizio economico-finanziario**

1. Il servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 è strutturato, dal punto di vista organizzativo, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il servizio finanziario svolge le funzioni di guida, coordinamento e assistenza nella programmazione e nella gestione dell'attività economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente e procede ai relativi controlli.
3. Il servizio finanziario assolve, principalmente, alle seguenti funzioni e attività:
  - a. programmazione economico-finanziaria e supporto al Segretario dell'Unione nel coordinamento degli obiettivi dell'ente e nella verifica dello stato di attuazione dei programmi;
  - b. controllo finanziario e controllo di gestione complessivo e dei singoli centri di spesa;
  - c. politica tributaria e gestione dei tributi locali;
  - d. investimenti, fonti di finanziamento, anticipazioni di cassa e, per quanto di competenza, finanziamento delle opere pubbliche;
  - e. coordinamento e gestione delle entrate dell'ente;
  - f. coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi, le società di capitale istituite per l'esercizio dei servizi pubblici e con le altre forme associative e di cooperazione fra enti;
  - g. gestione del bilancio e degli altri strumenti di programmazione;
  - h. contabilità finanziaria, economica e fiscale;
  - i. tenuta e riepilogo degli inventari, contabilità patrimoniale;
  - l. rendicontazione dei risultati;
  - m. servizio economale;
  - n. sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all'accertamento e riscossione delle entrate;
  - o. rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario;
  - p. pareri e visti di regolarità contabile.

4. Ulteriori compiti e responsabilità possono essere assegnati dalla Giunta al servizio finanziario.

#### **Art.3 Responsabile del servizio finanziario**

1. Il responsabile del servizio finanziario viene individuato con decreto sindacale e in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Segretario dell'Unione o altro responsabile individuato da apposito decreto.
2. In particolare spetta al responsabile del servizio finanziario:

- a. esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
  - b. apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
  - c. firmare i mandati di pagamento;
  - d. firmare gli ordinativi di incasso;
  - e. effettuare, per iscritto, segnalazioni al Presidente, al Segretario dell'Unione e al Revisore dei conti su fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o delle minori spese;
  - f. comunicare, per iscritto, al Presidente, al Segretario dell'Unione e al Revisore dei conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzia, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese;
  - g. esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
3. Il responsabile è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
  4. Il responsabile, nell'ambito delle sue competenze, emana circolari interpretative e attuative al fine di orientare e favorire un'adeguata gestione dei servizi comunali.
  5. Il responsabile, ai sensi del presente regolamento e delle norme in materia di organizzazione, procede all'assegnazione di responsabilità e deleghe al personale assegnato a tale servizio nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e dello sviluppo delle professionalità.

## **TITOLO II BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

### **Art.4 Gli strumenti della programmazione**

1. Secondo quanto previsto dal principio applicato della programmazione, gli strumenti della programmazione degli enti locali sono:
  - il Documento unico di programmazione (DUP);
  - il bilancio di previsione finanziario;
  - il piano esecutivo di gestione;
  - il piano degli indicatori di bilancio;
  - l'assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
  - le variazioni di bilancio;
  - il rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

### **Art.5 Linee programmatiche di mandato**

1. Le linee programmatiche di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono il piano strategico di mandato dell'ente definito sulla base dei programmi elettorali dei Sindaci e rappresentano il primo adempimento programmatico spettante al Presidente.
2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l'aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.

### **Art.6 Documento unico di Programmazione**

1. Il Documento unico di programmazione:
  - ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
  - è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;
  - costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.
3. Tale documento può essere redatto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.
4. Il servizio finanziario, di intesa con le unità organizzative competenti e sulle base delle direttive dell'Amministrazione, predispone il DUP (Documento Unico di programmazione) che è presentato alla Giunta e all'organo di revisione entro il 20 luglio. La Giunta, acquisito il parere dell'organo di revisione, deve approvarlo entro il 31 Luglio. Il Consiglio lo approva nella prima seduta utile successiva al 31 Luglio e comunque non oltre il 30 settembre. L'eventuale aggiornamento del DUP dovrà essere effettuato dallo stesso organo consiliare entro il 15 Novembre, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione.
5. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Segretario dell'Unione.
6. Il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario.

## **Art.7 Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione**

1. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
2. Non sono ammissibili e procedibili, pertanto, gli atti che siano in contrasto con i contenuti del DUP o con le previsioni del bilancio di previsione finanziario.
3. La verifica della coerenza degli atti con il DUP e con il bilancio di previsione finanziario è eseguita:
  - dal Segretario dell'Unione in caso di meri atti di indirizzo, che non necessitano di pareri di regolarità tecnica e contabile;
  - dal responsabile del servizio competente, qualora la delibera incida sull'attività amministrativa del medesimo responsabile;
  - anche dal responsabile del Servizio finanziario, qualora l'atto richieda anche il parere contabile.
4. L'inammissibilità di una proposta di deliberazione si verifica quando il suo contenuto è difforme o in contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati: l'inammissibilità della delibera sottoposta all'esame dell'organo deliberante è dichiarata, su proposta del Segretario dell'Unione, sulla base dei pareri istruttori, dal Presidente per le deliberazioni della Giunta dell'Unione e per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione.
5. L'improcedibilità di una proposta di deliberazione, rilevata mediante i pareri istruttori, si verifica in caso di insussistenza della copertura finanziaria o di incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa, ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e quelle necessarie per l'attuazione del contenuto della deliberazione. L'improcedibilità non consente che la delibera venga posta in discussione da parte dell'organo deliberante, se non dopo una modifica dei programmi, degli obiettivi e delle previsioni di bilancio che rendano procedibile la proposta di atto.

## Sezione I – Bilancio di Previsione

### Art.8 Il bilancio di previsione finanziario

1. Il consiglio dell'Unione, annualmente e secondo le tempistiche e il percorso delineato negli articoli successivi, approva il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

### Art.9 Predisposizione del bilancio di previsione

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di Programmazione sono predisposti e approvati dalla Giunta dell'Unione entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Allo schema di bilancio dovranno essere allegati tutti i documenti di cui all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 nonché la relazione dell'organo di revisione.
3. Entro il 5 novembre il responsabile del servizio finanziario presenta lo schema del bilancio di previsione e relativi allegati all'organo di revisione economico finanziario ai fini del rilascio della propria relazione.
4. Il bilancio di previsione e gli allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 nonché la relazione dell'organo di revisione sono presentati all'organo consiliare mediante deposito presso la segreteria per un periodo non inferiore a 10 giorni per consentirne l'approvazione entro il termine di legge (31 dicembre, secondo l'art. 151 D.Lgs. 267/2000). Del deposito è data comunicazione immediata ai consiglieri, a cura del Segretario dell'Unione.

### Art.10 Presentazione di emendamenti

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio entro 8 giorni successivi al termine deposito degli atti di cui all'articolo precedente.
2. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare entro 4 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.
3. Gli emendamenti:
  - a. dovranno essere presentati nella forma scritta;
  - b. non potranno determinare squilibri di bilancio.
4. Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere accompagnati da un parere congiunto dell'organo di revisione, del Segretario dell'Unione e del responsabile del servizio finanziario da esprimere entro il giorno precedente l'approvazione in consiglio del bilancio. Tale parere dovrà esprimersi in ordine all'ammissibilità o meno dell'emendamento il quale sarà definitivamente approvato in consiglio nella stessa seduta di approvazione del bilancio.

### Art.11 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati

1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio e dei suoi allegati, l'ente può disporre forme di consultazione degli enti, delle istituzioni, delle forme organizzative e associative della società civile.
2. Il bilancio e i suoi allegati possono altresì essere illustrati in apposite forme di comunicazione a cura dell'ente e in particolare anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici per assicurarne una migliore e più facile conoscenza da parte del cittadino.

## Sezione II – Piano esecutivo di gestione

### Art.12 Piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione .

2. Con il piano esecutivo di gestione la Giunta assegna gli obiettivi di gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento.

3. Il piano esecutivo di gestione è proposto dal Segretario dell'Unione.

### Art.13 Struttura del piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione è costituito per ciascun centro di responsabilità da:

- a) obiettivi gestionali, eventualmente riferiti a progetti;
- b) linee guida di attuazione degli obiettivi di gestione e appropriati indicatori;
- c) *budget* per responsabilità di procedimento e/o risultato;
- d) risorse umane e strumentali.

### Art.14 Capitoli e articoli

1. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

2. I capitoli costituiscono l'unità elementare del piano esecutivo di gestione ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello dei conti finanziario di cui all'articolo 157 del D.Lgs. 267/2000.

### Art.15 Pareri sul piano esecutivo di gestione

1. La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredata da:

- a. parere di regolarità tecnica del Segretario dell'Unione che si estende alla coerenza del piano esecutivo di gestione con i programmi del Documento Unico di Programmazione e alla coerenza tra gli obiettivi assegnati ai diversi centri di responsabilità;
- b. parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
- c. parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000.

### Art.16 Approvazione piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta dell'Unione approva, prima dell'inizio dell'esercizio e comunque non oltre dieci giorni dall'approvazione del bilancio, il Piano esecutivo di gestione (PEG) di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000.

2. Nella deliberazione che approva il Piano esecutivo di gestione la Giunta dell'Unione detta direttive per la gestione delle specifiche attività del singolo servizio.

## **SEZIONE III – Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

### **Art.17 Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

1. L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti e il presente regolamento, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non negativo.

2. Ciascun responsabile di servizio, sulla base della situazione contabile inviata dall'ufficio finanziario, provvede alla verifica dei capitoli di PEG assegnati, sia entrate, sia spese, per quanto attiene le gestioni di competenza, dei residui e di cassa.

3. Per quanto riguarda la gestione di competenza, il responsabile di servizio dovrà comunicare al responsabile finanziario dati e/o notizie dai quali emergano l'andamento della gestione relativamente gli accertamenti/impegni dei capitoli affidatigli con il Piano esecutivo di gestione, con indicazione delle eventuali modifiche da apportare agli stanziamenti dei capitoli di PEG assegnati con riferimento temporale al 31 dicembre dell'esercizio in corso.

4. Per quanto riguarda la gestione dei residui, il responsabile di servizio deve controllare l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito e del mantenimento o meno nel Conto di bilancio dell'accertamento e/o impegno. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e le ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza.

5. Per quanto riguarda la gestione di cassa, con particolare rilievo per le entrate di cui al titolo IV, a destinazione vincolata e per la spesa di cui al titolo II, il responsabile di servizio deve prendere atto degli incassi e/o pagamenti programmati fino al 31 dicembre dell'esercizio in corso.

6. Sulla scorta delle informazioni pervenute, il responsabile dei servizi finanziari entro il 31 luglio di ciascun esercizio predisponde apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio dell'Unione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone l'adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio.

## **SEZIONE IV – Variazioni di bilancio**

### **Art.18 Utilizzo del Fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo passività potenziali**

1. Il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e il fondo passività potenziali sono utilizzati con deliberazione della Giunta con le modalità previste dalla normativa e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

2. La deliberazione della Giunta dell'Unione che utilizza tali fondi è comunicata, a cura del Presidente, al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

### **Art.19 Variazioni di bilancio: organi competenti**

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia in entrata che in spesa, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste:

- dall'art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 di competenza dell'organo esecutivo

- dall'art. 175 comma 5-*quater* di competenza dei responsabili dei servizi.
3. L'organo esecutivo può adottare, in via d'urgenza opportunamente motivata, delle variazioni di bilancio di competenza del consiglio salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

#### **Art.20 Variazioni di bilancio di competenza della giunta**

1. Sono di competenza della giunta:
1. le variazioni del piano esecutivo di gestione ad eccezione di quelle di cui all'art. 175 comma 5-*quater* del D.Lgs. 267/2000;
  2. le variazioni del bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano meramente applicative delle decisioni del consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio relative a:
    - a. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedenti corrispondenti a entrate vincolate;
    - b. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
    - c. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
    - d. variazioni delle dotazioni di cassa;
    - e. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto.
2. Le deliberazioni della Giunta dell'Unione di cui al comma precedente sono comunicate a cura del Presidente, al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

#### **Art.21 Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi**

1. I responsabili dei servizi possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio le seguenti variazioni:
- a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della giunta;
  - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente alla giunta;
  - c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedenti corrispondenti a entrate vincolate;
  - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

#### **Art.22 Assestamento generale di bilancio**

1. Mediante la variazione di assestamento generale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ed anche la migliore allocazione delle risorse finanziarie nella prospettiva della realizzazione dei programmi.
2. La variazione di assestamento generale è sottoposta al Consiglio non appena è possibile delineare con attendibilità il quadro definitivo del bilancio ed è comunque deliberata entro il 31 luglio di ciascun anno da parte del Consiglio.
3. Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate dal responsabile del servizio finanziario sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi, e delle indicazioni della Giunta e del Segretario dell'Unione.

#### **Art.23 Variazioni di bilancio e di PEG: tempistiche**

1. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
  - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
  - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
  - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
  - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
  - e) le variazioni delle dotazioni di cassa;
  - f) le variazioni di bilancio adottate con determina fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;
  - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste dal comma precedente che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art.24 Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere**

Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando l'apposito prospetto disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

## **TITOLO III GESTIONE**

### **SEZIONE I – La gestione dell'entrata**

#### **Art.25 Fasi procedurali di acquisizione delle entrate**

1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
  - l'accertamento;
  - la riscossione;
  - il versamento.

#### **Art.26 Disciplina dell'accertamento delle entrate**

1. Il Responsabile del servizio, nell'ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione.
2. All'accertamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. L'accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante registrazione da parte del servizio finanziario, previa verifica della regolarità della documentazione. A tal fine il responsabile del servizio, attraverso il quale viene accertata l'entrata ove indicato, trasmette al servizio finanziario idonea documentazione di cui all'art. 179 del D.Lgs 267/2000.
4. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire entro cinque giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento secondo quanto previsto dalla legge.
5. Quando il responsabile del servizio è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
6. Nel caso in cui l'acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti il responsabile del Servizio provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, anche all'impegno delle relative spese.

#### **Art.27 Riscossione**

1. La riscossione consiste nell'introito delle somme dovute all'ente.
2. Le entrate sono rimosse dal tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'ente.
3. Le entrate dell'ente possono essere rimosse tramite:
  - a. versamento sul conto bancario o di Tesoreria;
  - b. versamenti su conto corrente postale;
  - c. versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);
  - d. versamenti agli agenti contabili.

#### **Art.28 Acquisizione di somme tramite conto corrente postale**

1. Qualora le particolari caratteristiche di un servizio lo richiedano e, in conformità alla normativa vigente, può essere autorizzata l'apertura di conti correnti postali.
2. L'apertura e la chiusura dei conti correnti postali sono effettuate a cura del responsabile del servizio finanziario o suo incaricato.
3. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti dal servizio finanziario ed effettuati a firma del tesoriere dell'ente.

#### **Art.29 Acquisizione di somme tramite moneta elettronica**

1. I versamenti effettuati da utenti dei servizi tramite moneta elettronica confluiscono presso l'istituto di credito che gestisce la tesoreria dell'Unione. La giacenza confluisce tra i fondi incassati dal tesoriere in conto sospesi.
2. Il responsabile dell'entrata incassata trasmette senza indugio al servizio finanziario su apposito modulo cartaceo o tramite tecnologie informatiche le informazioni necessarie per la contabilizzazione dell'avvenuto introito e per l'emissione degli ordinativi di incasso da effettuarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre.

### **Art.30 Acquisizione di somme tramite agenti contabili**

1. Il servizio di cassa interno provvede alla riscossione delle entrate:
  - a. derivanti da introiti per i quali il responsabile della procedura di entrata, d'intesa con il servizio finanziario, ritenga sussistere la necessità di immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento presso la tesoreria dell'Unione;
2. Le somme di cui al precedente comma devono essere versate al tesoriere dell'Unione, previa emissione di apposito ordinativo d'incasso, al massimo con cadenza quindicinale.

### **Art.31 Ordinativi di incasso**

1. Tutte le riscossioni devono essere coperte da ordinativi di incasso, anche informatici, emessi dal servizio finanziario in conformità alle disposizioni vigenti e alla documentazione di cui ai precedenti articoli.
2. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura del servizio finanziario. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta. Sono ammesse equivalenti procedure informatiche.
3. Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.
4. Gli ordinativi di incasso non estinti al 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria dell'Unione non debbono più essere riscossi e sono restituiti all'ente con le modalità indicate nella convenzione per il servizio di tesoreria.

### **Art.32 Versamento**

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il tesoriere.

## **Sezione II – La gestione della spesa**

### **Art.33 Fasi procedurali di effettuazione delle spese**

1. La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
  - impegno;
  - liquidazione;
  - ordinazione;
  - pagamento.

### **Art.34 Impegno di spesa**

1. Gli atti che dispongono impegni di spesa individuano:

- a. il soggetto creditore;
- b. l'ammontare della spesa;
- c. la ragione della spesa;
- d. il riferimento al pertinente stanziamento previsto nel piano esecutivo di gestione;
- e. la scadenza dell'obbligazione
- f. la prenotazione di spesa se esistente.

Si possono registrare contabilmente prenotazioni di impegno se riferite a procedure di gara in via di espletamento e propedeutiche alla successiva assunzione dell'atto di impegno.

2. L'impegno è assunto mediante determinazioni sottoscritte dai responsabili di servizio a cui sono state assegnate le risorse finanziarie nel Piano esecutivo di gestione.

3. Le determinazioni dovranno contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con lo stanziamento finanziario assegnato nel Piano esecutivo di gestione.

4. Gli atti che prevedono impegno di spesa sono trasmessi non appena sottoscritti al servizio finanziario e diventano esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario o suo delegato.

5. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, avendo funzioni programmatiche, di coordinamento e indirizzo, non dispongono impegni. Gli impegni, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi delle deliberazioni stesse, sono formalmente assunti con successivi provvedimenti attuativi dei funzionari responsabili. E' fatto comunque obbligo di indicare nelle deliberazioni da cui derivino impegni di spesa, la specifica allocazione contabile delle risorse finanziarie a copertura.

6. Le spese per stipendi, assegni, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, canoni, livelli, rate di ammortamento prestiti e quelle dovute nell'esercizio in base a contratti assunti in esercizi precedenti o a disposizioni di legge entrate in vigore nei medesimi esercizi, vengono impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni. All'impegno di spesa provvede d'ufficio il responsabile del servizio finanziario, previa determinazione dell'importo del competente responsabile all'avvio del procedimento di spesa.

### **Art.35 Validità dell'impegno di spesa**

1. L'impegno relativo a spese correnti e in conto capitale si considera validamente assunto nel bilancio di previsione con il perfezionamento, entro il termine dell'esercizio, dell'obbligazione giuridica fra l'ente e i terzi.

2. L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e se l'obbligazione è esigibile e non pagata entro il termine dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo.

3. Le spese di investimento per lavori pubblici la cui gara è stata formalmente indetta entro il 31 dicembre concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale vincolato è ridotto di pari importo.

4. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale." In tali casi, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio.

5. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

### **Art.36 Prenotazione dell'impegno**

1. Durante la gestione i responsabili dei servizi possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento

2. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento, sottoscritto, datato, numerato e contenente l'individuazione dell'ufficio di provenienza.

3. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio di previsione.

4. Sulla proposta di prenotazione dell'impegno, in via preventiva, è rilasciato il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi di legge e secondo le norme del presente regolamento.

5. I provvedimenti di prenotazione di spesa corrente per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. In questo caso è fatto divieto di ordinare spese ai fornitori qualora l'obbligazione giuridica sia perfezionata oltre il termine del 31 dicembre.

6. I provvedimenti di prenotazione di spesa relativi a spese di investimento per lavori pubblici, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

7. Il servizio finanziario effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno rilevate su richiesta dei responsabili dei servizi, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo dell'obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell'esercizio.

### **Art.37 Impegni di spese non determinabili**

1. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale, o comunque riferite ad oneri non esattamente determinabili al momento dell'impegno, devono essere impegnate nel loro

ammontare presunto con i relativi atti di affidamento e devono essere precedute dalla quantificazione degli oneri o tariffe a carico dell'ente.

2. E' fatto obbligo ai responsabili dei servizi di acquisire e segnalare al servizio finanziario entro il termine di assestamento del bilancio, la nota delle spese e competenze maturate o maturabili nell'esercizio al fine di adeguare i relativi impegni di spesa.

### **Art.38 Ordinazione della spesa**

1. Acquisito il visto di cui al precedente, il funzionario responsabile della spesa comunica al terzo interessato, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- a) numero, oggetto, data ed importo della determinazione di impegno di spesa;
- b) Codice Identificativo Univoco;
- c) il riferimento al settore o all'ufficio dell'Unione a cui è diretto il documento fiscale;
- d) codici CIG e CUP;
- e) termini di pagamento concordati, decorrenti dalla data di ricevimento al protocollo della fattura;

2. Ad avvenuta prestazione il protocollo dell'ente, attraverso la procedura informatica, provvede alla ricezione e trasmissione di un copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documentazione corrispondente) al servizio interessato e al responsabile del servizio finanziario, competente alla tenuta del registro unico delle fatture.

3. Nel registro unico delle fatture sono annotate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

4. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

### **Art.39 Liquidazione della spesa**

1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal

creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.

2. La liquidazione avviene attraverso le seguenti due fasi:
  - Liquidazione tecnica: consiste nell'accertamento da parte del responsabile del servizio proponente, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici e tipologici concordati. In questa fase viene, altresì, verificata la regolarità contributiva, il rilascio dell'attestazione ai fini della tracciabilità e conti dedicati e ogni altra informazione richiesta dal servizio finanziario. Tale accertamento può risultare da una relazione, da una certificazione o da un visto apposto sulla fattura attestante la regolarità della fornitura;
  - Liquidazione contabile: consiste nella verifica da parte del responsabile del servizio finanziario che la spesa sia stata preventivamente impegnata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile, che i conteggi esposti siano esatti, che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista contabile e fiscale. Tale accertamento risulta da un visto apposto sullo stesso documento nel quale appare il visto di liquidazione tecnica.
3. Il provvedimento di liquidazione tecnica datato e sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso, al responsabile del servizio finanziario che, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali appone il visto di liquidazione contabile.
4. Alla liquidazione di spese fisse, quali stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori e consiglieri, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi, rate di ammortamento di mutui passivi, provvede direttamente il responsabile del servizio finanziario.

#### **Art.40 Atti di liquidazione per casi particolari**

1. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, la liquidazione deve essere intestata al rappresentante, tutore, curatore o agli eredi.
2. Alla documentazione giustificativa della liquidazione deve essere unito l'atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore. L'atto deve essere richiamato nelle premesse della liquidazione.
3. Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o del pagamento della relativa imposta, gli eredi, per riscuotere i crediti loro spettanti, devono fornire la prova di avere fatto la denuncia e pagata l'imposta, con attestato del competente Ufficio.

#### **Art.41 Ordinazione**

1. Sulla base degli atti/visti di liquidazione di cui ai precedenti articoli e previa verifica: della completezza e regolarità della documentazione a corredo degli stessi e dell'inadempienza, da parte del creditore, all'obbligo del versamento di una o più cartelle esattoriali nei termini e con le modalità disposte dall'art. 48 *bis* del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni il servizio finanziario provvede all'ordinazione dei pagamenti dando l'ordine di corrispondere al creditore, quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, anche informatico, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul tesoriere, e contenente tutti gli elementi previsti dall'ordinamento.
2. L'ordinazione è effettuata osservando la successione cronologica degli atti/visti di liquidazione salvo casi di particolare urgenza, di limitata disponibilità di cassa o di esecuzione forzata.

3. Nel caso di momentanea carenza di fondi in cassa, la priorità all'emissione dei mandati, è la seguente:

- stipendi al personale e oneri riflessi;
- imposte e tasse;
- rate di ammortamento mutui;
- obbligazioni pecuniarie il cui mancato pagamento comporti penalità compresa la fornitura di beni e le prestazioni di servizi secondo l'intensità dell'interesse pubblico al mantenimento.

All'interno dell'ultima classe la priorità effettiva dei pagamenti è determinata dal Presidente o suo delegato, dal Segretario e dal Responsabile dei servizi finanziari.

4. In caso di errore, si provvede con annotazione a margine sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario o si provvede all'annullamento del mandato con remissione esatta.

5. La sottoscrizione dei mandati avviene a cura del Responsabile dei servizi finanziari che procede al controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000. Lo stesso provvede altresì alla contabilizzazione dei mandati, all'inoltro al tesoriere e alla comunicazione al creditore.

6. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta. Sono ammesse equivalenti procedure informatiche.

7. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sulla stessa missione, programma, titolo che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti. L'ordinativo deve essere però accompagnato da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare e i diversi importi da corrispondere.

8. Dopo il 20 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle rate di ammortamento di mutui o di pagamenti indifferibili, il cui ritardo possa cagionare danno all'ente, aventi scadenza successiva a tale data.

#### **Art.42 Pagamento delle spese**

1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del tesoriere dell'obbligazione verso il creditore.

2. I mandati di pagamento possono essere estinti:

- con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Tali pagamenti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status del quietanzante;
- con compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi o dell'Unione medesimo quale movimento interno, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
- versamento su conto corrente bancario o postale intestati ai beneficiari, previa richiesta scritta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
- commutazione a richiesta del creditore, in assegno circolare non trasferibile da emettersi a favore del richiedente. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere, sostituisce la quietanza liberatoria;
- mediante utilizzo di sistemi elettronici interbancari, R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto);
- commutazione, a richiesta del creditore o d'ufficio per i mandati inestinti al 31 dicembre, in vaglia postale o telegrafico o in assegno postale localizzato, o altri messi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con tassa e spese a carico del beneficiario. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa cui va allegata la

ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria. I mandati commutati "d'ufficio", si considerano in ogni caso titoli pagati agli effetti del rendiconto.

3. Il pagamento di qualsiasi spesa deve comunque avvenire esclusivamente tramite il tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economica solo per i casi previsti dal relativo regolamento.

4. Il tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni e di ogni altra somma previa disposizione scritta da parte del responsabile area finanziaria. Il servizio finanziario entro il termine stabilito nella convenzione per il servizio di tesoreria, provvede ad emettere il mandato di regolarizzazione dandone comunicazione al servizio competente.

#### **Art.43 Pagamenti *on line***

1. In caso di spesa che preveda il pagamento on line tramite sistema internet, il responsabile del servizio interessato dovrà assumere, dopo l'atto di impegno, apposito atto di liquidazione con l'indicazione che il pagamento avverrà on line e attendere le dovute istruzioni del servizio finanziario.

### **Sezione III – Pareri, visti, controlli e segnalazioni**

#### **Art.44 Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del consiglio e della giunta**

1. L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta è svolta dal servizio finanziario.

2. In nessun caso il parere contabile può riguardare gli aspetti di merito e/o di legittimità dell'atto. Nel caso di riscontro di palese illegittimità, il responsabile finanziario deve procedere solamente al rilievo del fatto, senza che ciò possa condizionare l'espressione del parere di pura natura contabile.

3. Il parere è espresso dal responsabile del servizio finanziario sulla base dell'attività istruttoria svolta dal settore stesso.

4. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono oggetto di approfondimento tra il servizio finanziario e il servizio proponente ai fini della definizione di idonee soluzioni.

5. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione o può essere rilasciato e sottoscritto anche tramite procedure informatizzate con adozione della firma digitale.

6. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere motivato.

7. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.

8. I provvedimenti di indirizzo politico e che comunque non hanno conseguenze sul bilancio e sul patrimonio non sono soggetti al parere di regolarità contabile.

#### **Art.45 Contenuto del parere di regolarità contabile**

1. Il parere di regolarità contabile riguarda, di norma:
  - a) la regolarità della documentazione allegata al provvedimento;
  - b) la conformità alle norme fiscali;

- c) la corretta indicazione dell'entrata e/o della spesa;
- d) la corretta gestione del patrimonio;
- e) il rispetto dei principi generali dettati dall'ordinamento in materia contabile e finanziaria degli enti locali;
- f) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.
- g) Il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti e la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente.

#### **Art.46 Il visto di regolarità contabile sulle determinazioni**

1. L'attività istruttoria per il rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni è svolta dal settore finanziario e riguarda di norma i contenuti del parere di regolarità contabile di cui all'articolo precedente.
2. Il visto è espresso dal responsabile del servizio finanziario, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal settore stesso.
3. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della finanza pubblica. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
4. Qualora si verificano situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo.
5. Sull'atto dal quale deriva un accertamento di entrata, verrà rilasciato un visto di regolarità contabile che attesti:
  - a) l'esatta imputazione contabile dell'entrata;
  - b) l'idoneità dei titoli giuridici all'origine dell'accertamento;
  - c) la esatta determinazione dell'importo accertato;
  - d) la indicazione specifica dei soggetti debitori.

#### **Art.47 Le segnalazioni obbligatorie**

1. Il responsabile del settore finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e a presentare le proprie valutazioni in merito.
2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
3. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al Presidente, al Segretario e all'Organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento.
4. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario contestualmente comunica ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria. Il responsabile del servizio finanziario, in tali situazioni, può

sospendere l'effetto delle attestazioni già rilasciate a cui non corrisponde ancora il perfezionamento di obbligazioni giuridiche.

5. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che la hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi danno patrimoniale all'ente.

## Sezione IV – Gestione patrimoniale

### Art.48 Elementi del Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

### Art.49 Inventario

1. I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, sono iscritti in appositi inventari costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione ivi compresi i riferimenti ai responsabili. Riguardo i beni mobili registrati in pubblici registri si fornisce anche l'indicazione del codice o numero di registrazione.

2. L'inventario offre la dimostrazione della consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le sue componenti e si suddivide in inventari per categoria.

3. Le categorie, in cui si classificano i beni, e i modelli delle schede inventariali, sono conformi alla normativa.

4. I diritti e le servitù sono annotati negli inventari del relativo cespite, al momento della costituzione e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

5. Per le attività è evidenziato il valore economico iniziale, aumentato degli investimenti effettuati e diminuito delle quote di ammortamento; l'insieme di tali valori, riferito ai beni ammortizzabili, costituisce il registro dei cespiti ammortizzabili.

6. La valutazione delle componenti del patrimonio avviene secondo le norme contabili vigenti e in mancanza di specifiche indicazioni, secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali ed internazionali per le pubbliche amministrazioni.

7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

8. I beni di nuova acquisizione sono inventariati con tempestività nel corso dell'esercizio con riferimento alle fatture pervenute. Le altre variazioni riguardanti l'inventario intercorse nell'anno finanziario sono comunicate dai consegnatari, con tempestività, al servizio incaricato della tenuta delle pertinenti scritture inventariali.

9. Le schede inventariali, le informazioni di cui ai precedenti commi, le variazioni di carico e scarico e le eventuali etichette apposte sui beni, possono essere predisposte e movimentate con strumenti informatici.

10. La Giunta, attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi, attribuisce le competenze in materia inventariale.

### Art.50 Struttura degli inventari

1. L'inventario è costituito dalle seguenti schede, distinte per:

- 1) beni demaniali;
- 2) terreni (patrimonio indisponibile);
- 3) terreni (patrimonio disponibile);
- 4) fabbricati (patrimonio indisponibile);
- 5) fabbricati (patrimonio disponibile);
- 6) macchinari, attrezzature e impianti;
- 7) attrezzature e sistemi informatici;
- 8) automezzi e motomezzi;
- 9) mobili e macchine d'ufficio;
- 10) universalità di beni (patrimonio indisponibile);

- 11) universalità di beni (patrimonio disponibile);
- 12) riassunto generale degli inventari.

2. Le schede di cui al comma 1 contengono ogni elemento utile anche al fine di consentire la pronta rilevazione dei dati relativi all'ammortamento distintamente per servizio nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione del conto del patrimonio.

#### **Art.51 Beni mobili non inventariabili**

1. Sono esclusi dall'obbligo di inventariazione i beni di valore inferiore a € 516,46. Sono comunque inventariati gli arredi scolastici.

2. Non sono inventariati i beni mobili di facile consumo, quali il vestiario per il personale, materiali di cancelleria, registri, stampati e modulistica, riviste, periodici e guide di aggiornamento periodico, testi e manuali professionali, timbri di gomma, *toner* e fotoricettori, zerbini e passatoie, combustibili, carburanti e lubrificanti, attrezzature e materiali per la pulizia, attrezzi da lavoro, gomme e pezzi di ricambio per automezzi, acidi e liquidi vari per laboratorio, componentistica elettrica, elettronica e varia, materiale edilizio, altre materie prime necessarie per l'attività dei servizi, piante e composizioni floreali ornamentali e ogni altro prodotto per il quale l'immissione in uso corrisponde al consumo o comunque i beni facilmente deteriorabili o particolarmente fragili quali lampadine, materiali vetrosi, ceramica non artistica, piccole attrezzature d'ufficio.

#### **Art.52 Carico e scarico dei beni mobili**

1. I beni mobili sono inventariati dalla struttura incaricata della registrazione inventariale a richiesta del servizio che ha provveduto all'acquisizione.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con verbale di scarico del servizio competente che, in apposita relazione, indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico del responsabile.

3. Il passaggio di un bene mobile da un affidatario all'altro è attestato e sottoscritto da entrambi i soggetti e registrato nelle scritture inventariali.

#### **Art.53 Ammortamento**

1. In base ai valori economici vengono applicate, annualmente, le quote di ammortamento secondo la normativa vigente.

#### **Art.54 Consegnatari dei beni**

1. Ad eccezione dei casi in cui la Giunta individui i consegnatari di specifici beni, ogni dipendente è ritenuto consegnatario dei beni che utilizza o di cui ha la disponibilità o, comunque, rientrante nell'ambito dei servizi di cui è responsabile o a cui è addetto.

2. Per i beni ceduti in uso ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi a seguito di specifico provvedimento il responsabile è il legale rappresentante.

3. I consegnatari dei beni sono responsabili della vigilanza sul corretto uso dei beni consegnati e delle norme previste nella presente sezione del regolamento.

#### **Art.55 Automezzi**

1. I consegnatari degli automezzi ne curano l'uso accertando quanto segue:

- a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
- b) che il rifornimento dei carburanti e lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia o mediante carte

- magnetiche di prelievo carburanti;  
c) la presenza del certificato assicurativo e della carta di circolazione dell'automezzo, che dovrà riportare l'effettuazione e il superamento delle revisioni periodiche obbligatorie.

## **TITOLO IV LA RENDICONTAZIONE**

### **Sezione I – Adempimenti preliminari a carico dei responsabili dei servizi**

#### **Art.56 Rendiconto contributi straordinari**

1. Al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 158 del D.Lgs. 267/2000, i responsabili dei servizi gestiti, in tutto o in parte, utilizzando contributi straordinari assegnati all'ente da amministrazioni pubbliche, devono redigere il rendiconto annuale di detto utilizzo descrivendo anche le finalità perseguite, quelle raggiunte nonché quelle altre in via di perseguimento qualora trattasi di intervento realizzato in più esercizi finanziari.
2. Il rendiconto documentato è presentato al servizio finanziario non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il servizio finanziario controlla con le sue scritture le indicazioni contabili ivi contenute e rimette il rendiconto al Segretario entro il 15 febbraio munito del suo visto di conformità.
3. Il Segretario cura che il rendiconto sia fatto pervenire, non oltre il 1° marzo, all'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo.

#### **Art.57 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi**

1. I responsabili dei centri di responsabilità redigono e presentano all'organo esecutivo entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione finale di gestione riferita al grado di raggiungimento dei risultati dell'anno finanziario precedente.
2. La relazione evidenzia:
  - a. obiettivi programmati;
  - b. eventuali scostamenti tra risultati e obiettivi programmati;
  - c. motivazioni degli scostamenti;
  - d. azioni correttive poste in essere per raggiungere i risultati attesi;
  - e. innovazioni apportate nei processi di lavoro e dei servizi erogati o realizzati;
  - f. ogni altro elemento di giudizio in ordine ai comportamenti tenuti per consentire all'amministrazione il raggiungimento dei risultati programmati.
2. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall'organo esecutivo per la predisposizione della relazione di cui all'art. 151, comma 6 e art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e la predisposizione del piano degli indicatori.

#### **Art.58 Riaccertamento dei residui attivi e passivi**

1. Ciascun responsabile di servizio provvede ad effettuare la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità definite dal D.Lgs. 118/2011.
2. Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento

parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

## **Sezione II – Adempimenti relativi agli agenti contabili**

### **Art.59 Conti degli agenti contabili**

1. L'economista, il consegnatario dei beni ed ogni altro agente contabile interno o esterno, incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di gennaio di ciascun anno sui moduli previsti dall'ordinamento.
2. L'elenco degli agenti contabili a denaro, nominati con decreto, è allegato al rendiconto dell'ente e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
3. Alla parificazione con le scritture contabili dell'Unione dei conti resi dall'economista, dai consegnatari dei beni e dagli agenti contabili, e dei relativi allegati si provvede con deliberazione a cura dell'organo esecutivo. Tali conti sono inseriti nella documentazione del rendiconto. Si provvede successivamente al deposito dei suddetti conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

### **Art.60 Resa del conto del tesoriere**

1. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato.
2. Il conto del tesoriere è reso all'Unione nei termini e modalità previsti dalla normativa.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
  - a) allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;
  - b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
  - c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime;
  - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti o dall'ente.
4. Nel caso siano utilizzate tecnologie informatiche la documentazione potrà essere trasmessa in forma digitale.
5. Qualora il conto del tesoriere non sia, anche parzialmente, riscontrato o siano individuate responsabilità del tesoriere, ne viene data notizia allo stesso entro 15 giorni, con invito a prendere cognizione delle motivazioni nel rendiconto. Negli otto giorni successivi il tesoriere può presentare per iscritto le sue controdeduzioni.

## **Sezione III – Adempimenti preliminari a carico del responsabile servizio finanziario**

### **Art.61 Verbale di chiusura**

1. Entro il 31 gennaio successivo alla fine di ogni anno il servizio finanziario stampa il verbale di chiusura.
2. Il verbale di chiusura ha lo scopo di determinare:
  - le risultanze definitive di cassa dell'esercizio concluso;
  - il risultato provvisorio di gestione e di amministrazione;
  - l'elenco provvisorio dell'elenco dei residui passivi da inviare al tesoriere di cui all'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art.62 Atti preliminari al rendiconto di gestione**

1. Il servizio finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione:
  - a) verifica che le unità organizzative preposte abbiano provveduto all'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) effettua la parifica del conto del tesoriere, dei conti dell'economista e degli altri agenti contabili interni, in denaro o in natura entro il 31 marzo.
2. Sulla base dei dati finali di gestione e delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, il servizio finanziario presenta alla Giunta lo schema del rendiconto della gestione e degli allegati previsti dalla legge. In particolare allega al conto del bilancio il conto del patrimonio, il conto economico e il piano degli indicatori di bilancio.

#### **Sezione IV – Definizione, formazione e approvazione del rendiconto della gestione**

##### **Art.63 I risultati della gestione**

1. La dimostrazione dei risultati di gestione è effettuata con il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

##### **Art.64 Formazione e approvazione del rendiconto**

1. La giunta dell'Unione approva lo schema di rendiconto da sottoporre alla successiva approvazione consiliare.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, presso la Segreteria dell'Unione:
  - lo schema di rendiconto;
  - la relazione al rendiconto di cui all'art. 231 del D.Lgs. 267/2000 approvata dalla Giunta;
  - la relazione dell'organo di revisione.

#### **Sezione V – I risultati della gestione**

##### **Art.65 Avanzo o disavanzo di amministrazione**

1. Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e del valore del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 188 del D.Lgs. 267/2000.
3. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati e può essere applicato al bilancio nelle modalità previste dal

D.Lgs. 267/2000.

#### **Art.66 Conto economico**

1. Nel conto economico sono contenuti i risultati economici, in particolare sono evidenziati i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale. Il conto economico rileva il risultato economico dell'esercizio.
2. Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture rettificative ed integrative di fine esercizio.
3. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 che prevede uno schema a struttura scalare ed evidenzia, oltre al risultato economico finale, anche risultati economici intermedi e parziali derivanti dalla gestione dell'ente.
4. L'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 applicherà la contabilità economico patrimoniale dal 2017.

#### **Art.67 Stato patrimoniale**

1. Nello stato patrimoniale sono contenuti i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
2. Lo stato patrimoniale è predisposto:
  - nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;
  - secondo lo schema di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.
3. I valori del patrimonio permanente devono essere riconciliati con i dati risultanti dal riepilogo generale degli inventari.

#### **Art.68 Bilancio consolidato**

1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società partecipate.  
E' predisposto secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.
2. L'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 233-bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 non predisporrà il bilancio consolidato fino al 2017.

### **TITOLO V – ECONOMATO**

#### **Art.69 Istituzione del servizio economato**

1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo può essere istituito il servizio economale in conformità all'art.153, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione di cassa delle cosiddette spese di funzionamento riguardanti modeste forniture di prodotti e servizi indispensabili per il regolare svolgimento dell'attività dell'ente, che per loro natura, indifferibilità e urgenza non sono suscettibili di esaustiva programmazione e per la cui esecuzione non è obbligatorio il ricorso al Mepa o ad altri cataloghi elettronici.

2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 è fatto divieto all'economista dell'Unione di utilizzare le somme ricevute in anticipazione per il pagamento di spese derivanti da contratti per le quali devono essere seguite le ordinarie procedure di spesa.

#### **Art.70 Spese economali**

1. Le spese economali determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale).

2. La movimentazione delle somme previste dal presente servizio e tutti i pagamenti disposti dalla casse economali (sia per cassa che per bonifici) per le spese economali non soggiacciono alle norme previste dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. inerenti la cosiddetta "tracciabilità dei flussi finanziari" secondo quanto previsto dalla circolare della AVCP n. 8/2010, n.10/2010 e n.4/2011 e alla normativa sul regolarità contributiva.

3. All'economista è consentito l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente, e, pertanto, non è necessaria la richiesta di codici CIG e CUP e la richiesta del DURC.

#### **Art.71 Organizzazione del servizio economato**

Il servizio economato è inserito all'interno del servizio finanziario. Il Presidente individua un dipendente dell'Unione alla quale viene attribuita la funzione di economista dell'Unione.

#### **Art.72 Fondo economale**

1. Per far fronte ai pagamenti è costituito uno stanziamento apposito denominato "fondo economale", iscritto nel bilancio di previsione dell'entrata, al Titolo VI (entrate da servizi per conto terzi) ed in quello della spesa al Titolo IV (spese per servizi per conto terzi), da utilizzare mediante anticipazioni periodiche.

2. All'economista è attribuita un'anticipazione all'inizio di ogni trimestre per un importo che viene fissato in € 2.000,00 che costituisce il presunto fabbisogno trimestrale.

E' consentito il reintegro dell'anticipazione prima della scadenza del trimestre in corso, nel caso di esaurimento dei fondi a disposizione dell'economista per il trimestre residuo.

3. L'economista è responsabile delle somme a lui assegnate e non deve fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale sono state concesse.

4. L'economista deve rendere il conto della propria gestione al responsabile del servizio finanziario ovvero al Segretario dell'Unione entro venti giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno e in ogni caso entro dieci giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione dall'incarico.

I rendiconti riconosciuti regolari sono presentati alla Giunta per l'approvazione ai fini del formale scarico delle spese in essi riepilogate.

Contestualmente si provvede all'emissione dei relativi mandati di pagamenti intestati all'economista a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione per il reintegro dei fondi medesimi. Alla fine di ogni trimestre l'economista restituisce l'anticipazione ricevuta mediante versamento in tesoreria. Il servizio finanziario emette reversale di incasso a copertura del versamento.

#### **Art.73 Assegnazione risorse per la gestione delle spese**

1. Per la gestione delle spese economiche del presente regolamento in sede di assegnazione delle risorse la Giunta dell'Unione individua le risorse allocate in specifici capitoli di spesa da gestire attraverso i fondi economici.
2. I responsabili provvedono all'inizio dell'anno ad assumere la prenotazione di impegno sugli stanziamenti di spesa interessati ai sensi dell'art. 183 c. 3 D.Lgs. 267/2000, finalizzata ad apporre il vincolo di disponibilità delle relative somme.

#### **Art.74 Tipologie di spese**

1. L'economista, entro i limiti massimi dell'anticipazione economica trimestrale, provvede al pagamento, per un importo massimo unitario di € 516,46 delle seguenti tipologie di spesa così suddivise per materia:

- Acquisto, riparazione e manutenzione ordinaria di mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi;
- Acquisto di stampati, moduli, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture operative dell'ente;
- Spese postali, telegrafiche e per acquisto carte e valori bollati;
- Acquisto di materiale ed attrezzature *hardware* e *software*;
- Riparazione e manutenzione ordinaria di automezzi dell'Ente, ivi comprese le tasse di circolazione nonché acquisto di materiali di ricambio, carburanti, lubrificanti e pneumatici occorrenti per assicurare il regolare funzionamento dell'ente;
- Imposte e tasse a carico dell'Unione;
- Facchinaggio e trasporto di materiale;
- Acquisto di libri e pubblicazioni tecnico scientifiche;
- Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- quote di partecipazione a congressi, convegni, e seminari di studio, di amministratori e dipendenti dell'ente;
- Spese per pubblicazioni obbligatorie;
- Indennità di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio a dipendenti e amministratori;
- Acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti aventi diritto;

2. Il limite di spesa di cui al comma precedente non può essere eluso mediante il frazionamento di lavori, servizi o forniture di natura omogenea.

3. L'Economista non può fare delle somme ricevute un uso diverso da quello per cui sono state anticipate.

4. Per ogni spesa effettuata ai sensi del presente articolo deve essere redatto apposito buono economico numerato progressivamente e sottoscritto dall'Economista dell'Unione.

## **TITOLO VI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

#### **Art.75 Organo di revisione**

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, al collegio dei revisori o al revisore unico secondo quanto disposto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organo di revisione:

- può avvalersi della collaborazione previste dall'art. 239, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- può eseguire ispezioni e controlli;
- impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.

#### **Art.76 Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina dei componenti il collegio dei revisori e la cessazione o sospensione dall'incarico avviene secondo la normativa vigente.
2. In particolare, cessa dall'incarico il revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi. Il revisore interessato dovrà comunicare tempestivamente l'impossibilità di svolgere le proprie funzioni al Presidente e al Segretario dell'Unione.
3. Al revisore spetta un compenso secondo quanto previsto all'art. 241 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art.77 Revoca dall'ufficio e sostituzione**

1. La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 235 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 è disposta con deliberazione del Consiglio dell'Unione. La stessa procedura sarà eseguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.
2. In caso di tre assenze in corso d'anno non ritenute validamente giustificate, il Presidente può dare inizio alla procedura di decadenza di cui al successivo comma 3.
3. Il Presidente, sentito il responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
4. La deliberazione viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.
5. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni dall'evento.

#### **Art.78 Attività di collaborazione con il Consiglio**

1. Al fine di svolgere attività di collaborazione con l'organo consiliare nelle funzioni di indirizzo e di controllo, l'organo di revisione esprime pareri preventivi e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti materie:
  - a. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  - b. proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
  - c. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  - d. proposte di ricorso all'indebitamento;
  - e. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  - f. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
  - g. rendiconto della gestione;
  - h. altre materie previste dalla legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma, che sono sottoposti all'esame preliminare della Giunta, sono di regola già corredati del parere del revisore.
3. Su richiesta del Presidente il collegio può inoltre essere chiamato ad esprimere il proprio parere su altri atti e a riferire al Consiglio su specifici argomenti.

4. L'organo di revisione interviene alle sedute del Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e su istanza del Presidente, relativamente agli altri oggetti sui quali è richiesto il suo parere.

#### **Art.79 Limiti agli incarichi – Deroga**

1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio dell'Unione può confermare la nomina del revisore estratto dall'elenco regionale in deroga al limite degli incarichi posti dall'art. 238 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

2. La deliberazione consiliare di nomina dovrà motivare la deroga.

### **TITOLO VII – CONTROLLO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI VALUTAZIONE**

#### **Sezione I – Controllo di gestione**

##### **Art.80 Controllo di gestione**

1. È istituito, ai sensi dell'art. 196 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 il controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **Sezione II – Attività di valutazione**

##### **Art.81 Struttura organizzativa di valutazione – Definizione**

1. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 18 agosto 2000, n. 267 è denominata «Nucleo di valutazione».

##### **Art.82 Nomina del Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta dell'Unione.

2. Il Nucleo di valutazione resta in carica per la durata del mandato del Presidente.

Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista, per l'organo di revisione contabile, dall'art. 235, del D.Lgs. 267/2000 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali.

##### **Art.83 Compiti del Nucleo di valutazione**

1. Al Nucleo di valutazione, sulla base delle risultanze del controllo di gestione, e della verifica dei risultati raggiunti è demandato il compito di:

- verificare il buon andamento dell'attività amministrativa;
- attestare, anche ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali vigenti, le economie di gestione conseguite e la loro eventuale destinazione al miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi;
- verificare i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

Esercita, altresì, tutti gli altri compiti allo stesso assegnati da leggi, statuto e regolamento.

2. Al Nucleo di valutazione possono essere attribuiti, con deliberazione della giunta dell'Unione, anche i compiti concernenti la valutazione ed il controllo strategico come definito dall'art. 6 del citato D.Lgs. n. 286/1999.

#### **Art.84 Funzionamento del Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione svolge la sua attività e risponde direttamente al Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche. Riferisce al Presidente, segnalando, per area, settore o evidenziando l'andamento della attività amministrativa con riferimento al piano dettagliato dagli obiettivi, individuando eventuali ritardi e/o discostamenti. Formula proposte per, eventualmente, conformare l'attività amministrativa agli obiettivi programmatici.

#### **Art.85 Finalità della valutazione**

1. La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato nonché a fornire al Presidente elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività, che ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità direttive e l'andamento qualitativo del servizio, in ogni caso, si articola attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali.

### **TITOLO VIII – TESORERIA**

#### **Art.86 Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

2. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

3. La convenzione deve stabilire:

- a) la durata dell'incarico;
- b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) le anticipazioni di cassa;
- d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- f) i provvedimenti dell'Unione in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
- g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge;
- h) l'indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l'inosservanza delle condizioni

stabilite;

4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere rinnovato per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'originario affidamento purché non si superino i 9 anni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.
5. Il tesoriere è agente contabile dell'ente.
6. I rapporti con il tesoriere sono a cura del responsabile del servizio finanziario o suo incaricato.

#### **Art.87 Attività connesse al servizio di tesoreria**

1. Per ogni somma riscossa, anche in difetto di ordinativo di incasso ai sensi dell'art. 180, comma 4, D.Lgs. 267/2000, il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, sui modelli definiti nella convenzione di Tesoreria.
2. In caso di riscossione senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso secondo quanto previsto dalla convenzione in essere e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto.
3. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto.
4. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.
5. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.
6. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. 267/2000.
7. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sul mandato o riportate su documentazione informatica da consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto.
8. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso del pagamento. I pagamenti possono aver luogo solo se risultano rispettati le condizioni di legittimità di cui all'art. 216 del D.Lgs. 267/2000.
9. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del Servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
10. Le richieste di pagamento da parte di terzi, anche a seguito di procedure di spesa *on line*, possono essere accettate dal tesoriere solo a seguito del ricevimento del mandato di pagamento.
11. Il tesoriere rende disponibile telematicamente, attraverso il proprio sito con accesso ad area riservata, la situazione contabile.

#### **Art.88 Contabilità del servizio di Tesoreria**

1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.
2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.

#### **Art.89 Gestione di titoli e valori**

1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi a garanzia degli impegni assunti, sono disposti dal responsabile del servizio finanziario con ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati.

2. Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, senza addebito di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge.
3. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria ed a fine esercizio presenta separato elenco che allega al rendiconto.
4. Il tesoriere può essere incaricato dal servizio finanziario al deposito e al successivo ritiro di titoli azionari, sotto la propria responsabilità, per la trasmissione ad assemblee societarie; in tal caso il tesoriere conserverà le necessarie ricevute e consegnerà all'ente il biglietto di ammissione.

#### **Art.90 Anticipazioni di cassa**

1. Su proposta del servizio finanziario la Giunta delibera la richiesta di anticipazione di tesoreria ove sia riscontrata una improrogabile necessità di liquidità.

#### **Art.91 Verifiche straordinaria di cassa**

1. A seguito del mutamento della persona del si provvede alla verifica straordinaria di cassa.
2. Alle operazioni di verifica intervengono il Presidente uscente e il Presidente entrante, il Segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione.
3. La verifica, da effettuarsi entro un mese dall'elezione del nuovo Presidente, deve fare riferimento ai dati di cassa risultanti alla data della nomina.
4. A tal fine il responsabile del servizio finanziario provvede a redigere apposito verbale che dia evidenza del saldo di cassa alla data di cui al comma precedente risultante sia dalla contabilità dell'ente che da quella del tesoriere con le opportune riconciliazioni.

#### **Art.92 Responsabilità del tesoriere**

1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge, del presente regolamento e alle norme previste dalla convenzione di tesoreria. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
2. Il tesoriere informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l'emissione dei mandati e degli ordinativi, siano perfezionate nei termini previsti dall'art. 180 c. 4 e 185 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
3. Il tesoriere, su disposizione del servizio finanziario, opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali sulla base delle reversali d'incasso.
4. Il Servizio finanziario esercita la vigilanza sull'attività del tesoriere.
5. Verifiche di cassa e dei valori in deposito, nonché di tutta la relativa documentazione contabile possono essere effettuate in qualsiasi momento per iniziativa del responsabile del servizio finanziario o dell'organo di revisione. Di ogni irregolarità sono informati anche il Presidente e il Segretario dell'Unione.

#### **Art.93 Notifica delle persone autorizzate alla firma**

1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate al tesoriere dal Presidente.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.

**TITOLO IX**  
**INDEBITAMENTO, STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E GESTIONE**  
**DELLA LIQUIDITA'**

**Art.94 Ricorso all'indebitamento**

1. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento con le modalità e i limiti di legge.
2. Di norma il ricorso all'indebitamento avviene quando non sia possibile l'utilizzo di entrate correnti, entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitale o di quote di avanzo di amministrazione.
3. Di regola il periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non supera la prevedibile vita utile dell'investimento.
4. Nell'ambito delle forme di indebitamento è possibile ricorrere alla soluzione del prestito flessibile.
5. Lo schema finanziario di cui al comma precedente può essere applicato anche al caso di emissioni obbligazionarie.

**TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art.95 Norme generali sui provvedimenti**

1. I provvedimenti assunti ai sensi del presente regolamento dai funzionari sono immediatamente eseguibili e soggiacciono alle norme sulla trasparenza e pubblicità, ad eccezione degli atti di accertamento, liquidazione e degli ordinativi di incasso e pagamento.

**Art.96 Rinvio a altre disposizioni**

1. Sono fatte salve e si applicano, per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, le vigenti disposizioni legislative (in particolare il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011), e la normativa in materia di finanza statale e regionale se compatibili, nonché le disposizioni dello Statuto dell'Unione e di altri regolamenti interni .
2. Si fa rinvio, per quanto applicabili e compatibili con il presente regolamento, anche alle norme di contabilità contenute nel codice civile.

**Art.97 Riferimenti organizzativi**

1. Le terminologie utilizzate dal presente regolamento riferite a strutture e a livelli di responsabilità sono utilizzate con esclusivo riferimento all'ordinamento contabile degli enti locali (stabilito dal D.Lgs. 267/2000) e saranno rapportate alla situazione organizzativa di tempo in tempo vigente disciplinata dal regolamento di organizzazione del gli uffici e dei servizi.

**Art.98 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.





## Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano  
PROVINCIA DI PV

### CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.11

**OGGETTO: Modifica al vigente regolamento di contabilità**

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventidue e minuti cinquantacinque nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'assemblea, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica	Si
2. Panizzari Francesca	Si
3. Bardoneschi Maria Pia	Si
4. Cagnoni Marta	Si
5. Colombi Marino	Si
6. Gorini Alice	Si
7. Pietranera Alessandro	Si
8. Tosi Carlo	Si
9. Vercesi Alberto	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Dott. ESPOSITO GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BREGA ENRICA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Modifica al vigente regolamento di contabilità

Il responsabile finanziario illustra la proposta di deliberazione;  
Udita la discussione;

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea n. 26 in data 21.12.2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità.

**Visto** l'art. 9-bis del D.L. 24 .6.2016 n. 113 convertito in legge 7.8.2016 n. 160, il quale ha modificato l'art. 174 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 nel seguente modo:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità».

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di apportare al vigente regolamento di contabilità le modifiche conseguenti alle nuove disposizioni di legge.

**Ritenuto** pertanto di apportare all'art. 9 del regolamento di contabilità le seguenti modifiche:

- al comma 2 sono soppresse le parole "nonché la relazione dell'organo di revisione".

**Acquisito** il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/000.

**Visto** il parere del revisore ai sensi dell'art. dell'art. 239 c.1 lett. b punto n. 7 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

di modificare l'art. 9 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 29 in data 21.12.2015 nel modo seguente:

- al comma 2 sono soppresse le parole "nonché la relazione dell'organo di revisione".

---

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : BREGA ENRICA

Il Segretario  
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 80 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 13/04/2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to : COLOMBI SANDRA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 23/04/2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario  
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario  
Dott. ESPOSITO GIUSEPPE



## Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano  
PROVINCIA DI PV

### CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.18

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 26 DEL 21.12.2015. ADEGUAMENTO ART. 6.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **cinque** nella sala delle adunanze in Municipio di Canneto Pavese, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'assemblea, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica	Sì
2. Panizzari Francesca	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
4. Cagnoni Marta	Sì
5. Colombi Marino	No
6. Gorini Alice	Sì
7. Pietranera Alessandro	Sì
8. Tosi Carlo	Sì
9. Vercesi Alberto	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Dott. ESPOSITO GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BREGA ENRICA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 26 DEL 21.12.2015. ADEGUAMENTO ART. 6.

Il Presidente illustra l'argomento;

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**Richiamata** la propria deliberazione del Consiglio n. 26 in data 21.12.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale di contabilità e s.m.i.;

**Visto** l'art. 9-bis del D.L. 24.06.2016 n. 113, convertito in legge 07.08.2016, n. 160, il quale ha modificato l'art. 174 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, nel seguente modo:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità».

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di apportare al vigente regolamento di contabilità ulteriori modifiche inerenti il processo di stesura e presentazione del DUP escludendo la presenza del parere del revisore sul documento di programmazione nella fase antecedente la costruzione dello schema di bilancio in base alle modifiche conseguenti alle nuove disposizioni di legge e stabilendo che il parere del revisore sul bilancio di previsione comprenda anche quello sul DUP;

**Ritenuto** pertanto di apportare all'art. 6 del regolamento di contabilità le seguenti modifiche:

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

*Il servizio finanziario, di intesa con le unità organizzative competenti e sulle base delle direttive dell'Amministrazione, predispone lo schema di DUP (Documento Unico di programmazione). La Giunta lo approva con apposita deliberazione e lo presenta al Consiglio entro il 31 Luglio. Il Consiglio lo approva nella prima seduta utile successiva al 31 Luglio e comunque non oltre il 30 settembre. L'eventuale aggiornamento del DUP dovrà essere effettuato dallo stesso organo consiliare, su proposta della Giunta entro il 15 Novembre o comunque entro la data stabilita dagli eventuali provvedimenti di rinvio della data di approvazione dei bilanci. Il parere del revisore del DUP è espresso in uno con la relazione al bilancio di previsione prima della definitiva approvazione del bilancio da parte del Consiglio.*

**Acquisito** il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/000.

**Visto** il parere del revisore ai sensi dell'art. dell'art. 239 c.1 lett. b punto n. 7 del D.Lgs n. 267/2000;

---

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

di sostituire il comma 4 dell'art. 6 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 26 in data 21.12.2015 nel modo seguente:

*Il servizio finanziario, di intesa con le unità organizzative competenti e sulle base delle direttive dell'Amministrazione, predispose lo schema di DUP (Documento Unico di programmazione). La Giunta lo approva con apposita deliberazione e lo presenta al Consiglio entro il 31 Luglio. Il Consiglio lo approva nella prima seduta utile successiva al 31 Luglio e comunque non oltre il 30 settembre. L'eventuale aggiornamento del DUP dovrà essere effettuato dallo stesso organo consiliare, su proposta della Giunta entro il 15 Novembre o comunque entro la data stabilita dagli eventuali provvedimenti di rinvio della data di approvazione dei bilanci. Il parere del revisore del DUP è espresso in uno con la relazione al bilancio di previsione prima della definitiva approvazione del bilancio da parte del Consiglio.*

Successivamente

## **IL CONSIGLIO**

**VISTO** il quarto comma dell'articolo 134 del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

di dichiarare, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

---

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : BREGA ENRICA

Il Segretario  
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 175 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, li 03/08/2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to : COLOMBI SANDRA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 26-lug-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario  
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario  
Dott. ESPOSITO GIUSEPPE